

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 517)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 19 febbraio 1969 (V. Stampato n. 27)*

**d'iniziativa dei deputati PEDINI, ZACCAGNINI, BUFFONE, COLLESELLI, MIOTTI
CARLI Amalia, RADI, SAVIO Emanuela e STORCHI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 febbraio 1969*

**Modificazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernente:
« Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di
leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in paesi
in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano »**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è così modificato: dopo la frase « di almeno due anni continuativamente » sono aggiunte le parole « ivi compreso un mese a titolo di riposo ».

Art. 2.

All'articolo 2 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è aggiunto il seguente comma:

« L'opera di cui all'articolo 1 si considera altresì validamente prestata nel quadro di

programmi di cooperazione tecnica previsti da associazioni, organismi od enti che istituzionalmente operano nel quadro dell'assistenza tecnica o che abbiano lo scopo di organizzare il servizio volontario e che siano riconosciuti idonei secondo le modalità di cui al successivo articolo 3 ».

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è sostituito dal seguente:

« Le lauree, i diplomi e le qualifiche professionali e di mestiere, il numero complessivo dei rinvii e delle successive dispense dal servizio, le modalità di assistenza e di controllo del servizio prestato verranno determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quelli degli affari esteri, della pubblica istruzione e dell'interno.

« I paesi contraenti, le associazioni, gli organismi e gli enti di assistenza tecnica e di servizio volontario di cui al secondo comma dell'articolo 2, le modalità di selezione e di addestramento in patria, verranno determinati con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quelli della difesa, della pubblica istruzione e dell'interno.

« Ai fini di cui sopra è costituita una Commissione, con sede presso il Ministero degli affari esteri, composta dai rappresentanti delle Amministrazioni degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno e della difesa. La Commissione potrà sentire i rappresentanti di associazioni, organismi ed enti di assistenza tecnica e di servizio volontario prescelti dal Ministero degli affari esteri ».